

ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CONSORZIO ASTIR DI PRATO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE “LA CASA DI FRANCESCO E CHIARA” DI VINCI (FI). PERIODO VALIDITA' 24 MESI.

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile della SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli dell'Azienda, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 799 del 09/07/2020;

E

il Consorzio ASTIR s.c.s. – Consorzio di Cooperative sociali, di seguito denominato Consorzio, con sede legale in Prato, Via Nazario Sauro n. 11, codice fiscale e partita IVA 01676060971, iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione C, con decreto regionale n. 53 del 7 febbraio 1995, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Claudio Martini,

Visti:

- il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 8-bis c. 3 del D.lgs. n. 229 del 19.6.1999;
- la L.R. n. 40 del 24/02/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
- la L.R. 41 del 24/02/2005 ed il relativo regolamento attuativo successivamente adottato con cui sono state approvate le nuove disposizioni in merito al “sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7 del D.Lgs 502/92;
- la D.G.R.T. n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- L.R. n. 82 del 28.12.2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”;
- il DPGR 9/01/2018 n. 2/R “Regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 24/02/2005 n. 41;

PREMESSO

- che la Regione Toscana ha rilasciato al Consorzio Astir per la struttura denominata “La Casa di Francesco e Chiara”, struttura psichiatrica terapeutico-riabilitativa con sede in Via Piatramarina 240, Loc. S. Ansano a Vinci (FI):

a) in data 21/05/2010 decr. dirig. n. 2585, l'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi della L.R. n. 82/2009 e ss.mm;

b) in data 14/12/2016 decr. dirig. n. 13566 accREDITAMENTO a favore per l'ampliamento di un posto letto;

- che con Scheda di Fabbisogno del 27.04.2020 e relazione allegata il Direttore Area Salute Mentale Infanzia e Adolescenza USL Toscana Centro Dr. Marco Armellini e il Dr. Paolo Stagi, Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Empoli, hanno richiesto la stipula di un nuovo contratto con il Consorzio Astir di Prato per il proseguimento della convenzione con la struttura “La Casa di Francesco e Chiara” di S. Ansano Vinci;

- che dalla medesima relazione si rileva che “La Casa di Francesco e Chiara” fornisce il trattamento residenziale dei disturbi psichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza mediante percorsi di cura a "media intensità", destinati a pazienti complessi con compromissioni gravi o di gravità moderata, in condizioni di sufficiente stabilità. Più precisamente, gli interventi erogati nella struttura sono destinati ad adolescenti di ambo i sessi, d'età compresa tra 10 e 18 anni, allo scopo di affrontare problematiche multiple e complesse, non risolte attraverso precedenti interventi, che riguardano la sfera del Sé e le

attività sociali complesse. Il supporto assistenziale fornito riguarda, inoltre, la possibile compresenza di problemi relazionali in ambito familiare e sociale e il recupero del percorso scolastico o formativo, in vista di un possibile futuro inserimento lavorativo;

- che la durata di tali percorsi, di regola non superiore a sei mesi, è eventualmente prorogabile con motivazione scritta e concordata con l'Unità Funzionale Salute mentale Infanzia Adolescenza (UF-SMIA) di riferimento;

- che nella medesima relazione si riconosce il ruolo essenziale della struttura con riferimento alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale, per soddisfare il fabbisogno di interventi residenziali a media intensità finalizzati al trattamento dei disturbi psicopatologici dell'infanzia e dell'adolescenza dell'AUSL Toscana Centro;

- che a seguito di una serie di reciproche comunicazioni tra rappresentanti dell'Azienda (sia di parte professionale che amministrativa) e del Consorzio Astir, sono stati approfonditi gli aspetti organizzativi ed i costi di gestione della struttura e le parti hanno pattuito quanto stabilito nel presente accordo;

- che il Consorzio con nota del 22.06.2020 ha comunicato il proprio assenso in merito al presente schema contrattuale;

- che con delibera DG n. 799 del 09/07/2020 è stata approvata la stipula del presente atto con la determinazione dei volumi economici per il periodo di validità;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è la gestione della struttura residenziale denominata "La Casa di Francesco e Chiara", con sede in Via Pietramarina 240, Loc. S. Ansano a Vinci (FI), qualificata ai sensi del DPGR n. 79/R del 17/11/2016 quale tipologia D1.3 struttura psichiatrica residenziale terapeutico-riabilitativa. La struttura è organizzata per erogare prestazioni residenziali terapeutico riabilitative a ciclo continuativo in fase post acuta per n. 10 soggetti minorenni affetti da patologie di tipo psichiatrico.

Il Consorzio gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la vigente normativa. A tal fine il Consorzio incarica le seguenti cooperative consorziate:

- Il Chicco di Senape con sede legale in via Fedi, 12 località Sovigliana – Vinci (FI) CF e PIVA 05589440485 iscritta con A.D. n. 1115/2007 all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione A che curerà gli aspetti relativi a assistenza sociosanitaria, attività educativa, terapeutico-riabilitativa, socializzazione e reinserimento sociale;

- La Tenda di Elia con sede legale in via Fedi, 12 località Sovigliana – Vinci (FI) CF e PIVA 05612960483 iscritta con A.D. n. 583/2007 all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione B che curerà gli aspetti relativi ai servizi ausiliari, attività di pulizia e lavanderia, di supporto alla gestione della struttura insieme agli utenti e all'amministrazione.

Il presente contratto è unico, è rivolto agli utenti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 6.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITA' E DOTAZIONE DI PERSONALE

Il Consorzio intende promuovere e assicurare i diritti della persona in carico al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale. Si impegna altresì ad assicurare le prestazioni specificatamente dirette al recupero funzionale dell'assistito secondo il piano di trattamento personalizzato (PTRI) predisposto dal Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda e diretto all'abilitazione alla vita indipendente e, comunque, al raggiungimento della massima autonomia possibile. Per tutti i n. 10 posti letto oggetto del presente accordo, il Consorzio assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi di cui al DPGR 79/R del 17/11/2016, come specificato in dettaglio nell'**Allegato A2** "Retta della Struttura", parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Il Consorzio assicura le seguenti attività:

- psicoterapia di gruppo e individuale;
- colloqui con la famiglia;
- analisi dinamiche di gruppo;
- skills training groups;
- psicodiagnostica;
- monitoraggio terapia farmacologica.

Oltre al percorso terapeutico devono essere garantite attività educative come: cura dell'ambiente di vita, acquisizione di abilità di vita indipendente, attività sportive, laboratori artigianali, partecipazione a eventi sul territorio, laboratori di orto- giardinaggio e cucina, stage formativi professionali, tutoraggio nell'alternanza scuola – lavoro. Attività sportive o percorsi formativi sono considerati alla stregua di attività svolte nell'ambito della struttura, fatti salvi eventuali costi aggiuntivi come i trasporti o i costi di iscrizione e assicurativi per le attività sportive, che possono essere remunerati a parte.

Per ciascun utente la struttura redige un Progetto Terapeutico Specifico (PTS) residenziale in cui sono descritte le attività svolte in relazione agli obiettivi declinati nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) globale elaborato dalla UFSMIA inviante (vedi all'Art. 5).

Oltre al PTRI e al PTS la Struttura si impegna a tenere una cartella clinica individuale per ogni paziente, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, la documentazione clinica e sociale. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall'esterno della rete aziendale, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati.

Deve essere previsto un accordo con la Centrale Operativa del 118 per la gestione delle emergenze-urgenze; deve essere previsto un protocollo di collaborazione con la rete dei Servizi per adulti nel caso di passaggio dell'utente alla maggiore età. Al compimento dei 17 anni il Direttore dell'UFSMIA di residenza provvede a informare il Direttore dell'UFSMA del progetto residenziale in corso; dopo il compimento del 18° anno l'UFSMA, nell'ambito del progetto di transizione, partecipa alla verifica del PTRI. Il progetto rimane comunque in carico all'UFSMIA fino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie la transizione all'UFSMA.

- devono essere previste istruzioni operative in caso di necessità di consulenza specialistica (es. medici dell'Azienda USL Toscana Centro, dell'Ospedale Pediatrico Mayer, ecc.) e di risposta alle emergenze da attivare in riferimento alle caratteristiche dei pazienti e delle patologie. Il coordinamento del progetto terapeutico complessivo è affidato al neuropsichiatra infantile.

In caso di ricovero ospedaliero dell'utente la Struttura ne darà immediata comunicazione al Direttore della UFC SMIA e - sulla base del proprio regolamento interno - assicurerà la necessaria vigilanza sul paziente anche in quella sede nonché la continuità del rapporto utente/operatore, assumendo, se del caso, una funzione sostitutiva dei familiari del minore e rispettando il dovere di informativa nei confronti della UFC SMIA.

In caso di ricovero ospedaliero è prevista la conservazione del posto con le seguenti precisazioni:

dal giorno di ricovero la retta verrà decurtata dei costi generali non gravanti sulla struttura, detraendo un importo di € 19,68 dalla retta.

Qualora si renda necessario fornire sostegno e vigilanza anche educativa al minore all'interno della struttura di ricovero, da parte di un operatore del Consorzio, alla stessa verrà inoltre corrisposto il pagamento delle ore di assistenza al paziente effettuate presso la struttura di ricovero da parte di detto operatore, paramtrate al profilo professionale del lavoratore nonché alla collocazione temporale della prestazione resa (orario notturno, festivo ecc...) di cui al CCNL e Contratti integrativi del settore in vigore nel tempo e nel luogo ove si svolge il servizio sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il Consorzio è tenuto a documentare detto servizio.

E' prevista la conservazione del posto per brevi rientri in famiglia, preventivamente autorizzati dal Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Empoli. In tali casi dalla retta verrà detratto l'importo di € 19,68 per ogni giorno di assenza giustificata.

Nel caso di assenze con durata certa (ricoveri programmati, rientri in famiglia), la struttura si impegna a effettuare una riorganizzazione dei turni del personale o una redistribuzione delle risorse al fine di fornire attività individuali, anche esterne, o per l'osservazione di possibili candidati ai nuovi inserimenti.

Eventuali costi aggiuntivi per particolari regimi dietetici possono essere riconosciuti a parte, qualora adeguatamente certificati.

ART. 3 - BUDGET DI RIFERIMENTO

Con riferimento al richiamato Allegato A2 al presente accordo, la retta complessiva per i n. 10 posti letto in residenza è stabilita in € 247,50 Iva inclusa giornalieri fino al 31 Agosto 2020; a far data dal 01 Settembre 2020 verranno applicati gli aumenti previsti dal CCLN Cooperative Sociali sulle retribuzioni del personale e la retta complessiva verrà portata a € 249,65 Iva inclusa giornalieri.

Conseguentemente, il Consorzio accetta, per l'intera durata del contratto, il volume economico annuo massimo di € 867.818,28 oltre Iva 5% € 43.390,92 per un totale di € 911.209,20 (novecentoundicimiladuecentonove/20), IVA 5% inclusa.

I tetti di spesa di cui sopra sono da intendersi riferiti ad utenti residenti nel territorio dell'Azienda, in quanto il costo derivante dalla eventuale permanenza in struttura di residenti in altre Aziende verrà direttamente fatturato dal Consorzio all'Azienda di residenza dei medesimi.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza, oltre a quanto previsto per il ricovero ospedaliero e per i rientri in famiglia. L'Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti del Consorzio per l'attività eseguita oltre il volume finanziario assegnato. Il Consorzio concorda che non vanterà nessun credito eccedente tale volume, salvo diverso accordo, regolarmente formalizzato, con l'Azienda.

L'utilizzo dei posti previsti dal presente accordo non costituisce vincolo ma una possibilità per l'Azienda, e resta inteso che l'attivazione degli inserimenti è pertinenza della stessa che valuterà la sussistenza delle condizioni per disporre l'utilizzo dei posti, fatto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente contratto.

ART. 4 - REVISIONE COSTI DELLA RETTA

A partire dal secondo anno di durata del contratto potrà essere effettuata la revisione della retta operando, con riferimento agli altri costi diversi dal personale e dai costi generali, sulla base della variazione ISTAT accertata nell'esercizio precedente, secondo le procedure utilizzate dal Dipartimento "Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione" dell'Azienda.

Ai fini di quanto sopra, la mancata rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT comporterà l'applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

E' comunque prevista un'istruttoria da parte dell'Azienda al fine di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi concordati con il presente atto, oltre ad una puntuale verifica del rispetto di tutti gli istituti contrattuali sulla base dei quali sono stati determinati i costi orari per le varie figure professionali impegnate nella gestione della struttura.

La rivalutazione dei costi di cui sopra si attiva comunque dietro istanza da parte del Consorzio.

Il Consorzio si impegna ad applicare agli operatori individuati, le retribuzioni o equivalenti o migliorative del CCNL di settore, e attesta che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio.

ART. 5 - MODALITA' DI ACCESSO

La struttura ospita sino ad un massimo di 10 minori d'entrambi i sessi, d'età compresa tra 10 e 18 anni. Nell'ambito della struttura possono essere individuati moduli in relazione all'età, tenendo presente le seguenti fasce: 10-14 anni (preadolescenti-bambini) e 14-18 (adolescenti).

I posti oggetto del presente accordo sono riservati ai cittadini residenti nel territorio dell'Azienda, ma possono essere messi a disposizione anche per utenti provenienti da altre Aziende della Toscana o di altre Regioni.

Qualora nella struttura vi fossero posti disponibili non ricoperti da utenti inviati dai servizi dell'Azienda, il Consorzio potrà inoltrare all'Azienda stessa richiesta formale di interesse alla copertura di tali posti liberi. L'Azienda, nella persona del Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari, entro 4 giorni dal ricevimento di tale richiesta è tenuta a dare formale risposta. In caso di risposta positiva, l'Azienda si impegna a coprire il posto entro 7 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio della risposta. Qualora dalla risposta risultasse che l'Azienda non è interessata alla copertura del posto con utenti residenti nel proprio territorio, il Consorzio è automaticamente autorizzato ad accogliere utenti provenienti da altri territori della Regione Toscana o da altre Regioni.

L'accesso è subordinato:

- alla compilazione, da parte del neuropsichiatra infantile della UFSMIA di residenza, del modulo dipartimentale per la richiesta di accesso ai trattamenti residenziali, contenente i dati anagrafici del paziente, quelli clinico-anamnestici (incluse le eventuali allergie e reazioni avverse a farmaci), la diagnosi codificata mediante ICD-10, gli eventuali trattamenti farmacologici;
- alla predisposizione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTRI) globale da parte del neuropsichiatra infantile dell'UFSMIA di residenza dell'assistito; il progetto terapeutico deve contenere la diagnosi che dà luogo alla richiesta di trattamento stesso ed il periodo autorizzato;
- alla comunicazione, da parte dell'ufficio amministrativo dell'Azienda, dell'autorizzazione all'inserimento dell'utente con la quale l'Azienda si impegna al pagamento della retta, a seguito di progetto terapeutico predisposto dalla UFSMIA di residenza.

Una volta rilasciata l'autorizzazione amministrativa, l'inserimento in struttura deve avvenire in tempi brevi e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della detta autorizzazione. La retta decorre dal giorno in cui l'utente è inserito in struttura.

Ai fini della verifica della disponibilità dei posti, del monitoraggio della lista d'attesa e della compatibilità dei vari inserimenti che verranno proposti, tutte le ammissioni presso la Struttura in questione devono essere validate dal personale medico individuato dall'Azienda USL Toscana Centro.

La struttura non potrà iniziare il trattamento fino a data successiva a quella di autorizzazione all'ammissione.

Almeno ogni 6 mesi i competenti servizi dell'Azienda che hanno richiesto il trattamento, effettuano verifiche sullo stato di attuazione del progetto individuale predisposto e autorizzano eventuali proroghe al trattamento, la durata del quale non potrà superare i due anni. Tale termine è vincolante per gli utenti provenienti da altre Aziende della Toscana o di altre Regioni.

I criteri di eleggibilità al trattamento residenziale di media intensità, le modalità d'accesso e di dimissione degli utenti sono ulteriormente specificate in istruzioni operative da concordare tra il Direttore Esecutivo del Contratto per gli aspetti sanitari ed i professionisti operanti presso la Struttura.

Nel caso di utenti di età superiore ai 17 anni, il progetto viene comunicato al Direttore dell'UF Salute Mentale Adulti (SMA) dell'ambito territoriale di residenza allo scopo di pianificare la transizione ai servizi di Salute Mentale dedicati agli adulti.

I trattamenti residenziali sono primariamente destinati a preadolescenti e adolescenti con disturbi psicopatologici dell'Asse 1 del manuale internazionale ICD-10 che determinano compromissione funzionale grave o moderata.

La struttura, con motivate argomentazioni può segnalare al Direttore dell'Area Salute Mentale Infanzia Adolescenza o suo delegato, come delegato del Direttore del DSMD e coordinatore del percorso, la non opportunità a proseguire la permanenza nella Struttura di un determinato utente. In questo caso il coordinatore del percorso valuterà tempestivamente la situazione e, nel caso sia verificata l'incompatibilità, individuerà entro due settimane dal giorno della segnalazione un progetto alternativo in modo da procedere alle dimissioni.

ART. 6 - DIMISSIONI E TRASFERIMENTI

La struttura deve notificare all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito ed all'Azienda, la dimissione dei singoli assistiti nel termine di cinque giorni dalla cessazione del trattamento.

La struttura deve altresì notificare tempestivamente all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito ed all'Azienda eventuali allontanamenti non concordati degli utenti .

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data, entro cinque giorni dalla data del ricovero, all'ufficio amministrativo, in aggiunta all'immediato avviso da dare al Direttore dell'UF SMIA.

ART. 7 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy.

Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, il Consorzio garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico del Consorzio che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 8 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

L' Azienda USL si riserva, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente l'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 9 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Il Consorzio procederà alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dall'Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante del Consorzio o suo delegato, al Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda di cui al successivo art. 19 che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata tale validazione, il Consorzio potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- cognome, nome, Comune di residenza;
- comune di residenza anagrafica dell'utente,
- codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- giorni di effettiva presenza e retta applicata,
- data di ingresso e data delle dimissioni.

Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende dovranno essere inviate direttamente alle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Consorzio provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture elettroniche relative agli utenti residenti nell'Azienda USL Toscana Centro dovranno essere indirizzate al codice univoco identificativo dell'Azienda che è BGAYDC. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.

Il Consorzio si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal Consorzio quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Consorzio, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Consorzio dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che il Consorzio rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 10 - DEBITO INFORMATIVO

Il Consorzio si impegna ad inserire nel relativo applicativo tutti i dati componenti l'RFC160, necessari alla registrazione dell'attività nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto dal flusso amministrativo corrente RFC160. Il Consorzio è tenuto a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L'Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160).

ART. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011, le pre-

stazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il Consorzio si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Consorzio, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il Consorzio risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 12 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nel presente accordo nelle modalità previste all'art. 5.

ART. 13 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Consorzio dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Consorzio per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Consorzio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora il Consorzio intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Consorzio da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità del Consorzio;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato A.1.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato

A.1 al contratto tra Azienda e Consorzio di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

ART. 15 - POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta, per conto dell'Azienda, dal Consorzio con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 15 - INCOMPATIBILITA'

Il Consorzio si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Consorzio è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con

deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali”.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 18 - DECORRENZA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità 24 mesi a decorrere dal 01 Luglio 2020.

Nelle more della sottoscrizione dell'accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi, nel periodo intercorrente tra il 01.07.2019 e la data di sottoscrizione.

Alla scadenza dei 24 mesi, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di anno in anno rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi. Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 “Budget e tariffe di riferimento” del presente accordo contrattuale, in particolare per quanto concerne la definizione dei tetti di spesa.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 19 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Amministrativa nella figura del Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;
- il Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Infanzia Adolescenza Empoli Dott. Paolo Stagi;
- per il Consorzio: il Responsabile della convenzione nella figura del Referente per le Cooperative di tipo A, Dott.ssa Fiorella Alunni.

ART. 20 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto, che consta di n. 10 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto 01/07/2020

per il Consorzio Astir

Il Legale Rappresentante Dr. Claudio Martini

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 82/2005)

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Responsabile SOS Servizi Amministrativi per territorio e sociale Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 82/2005)